



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.4.2023
COM(2023) 213 final

2023/0114 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione il 9 giugno 2023 in sede di assemblea generale dell'OIV, in riferimento alla prevista adozione di risoluzioni dell'OIV che possono produrre effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Lo statuto speciale dell'UE in seno all'OIV

All'OIV aderiscono attualmente 49 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell'Unione. L'UE non è membro dell'OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale di cui all'articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all'Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo.

2.2. L'OIV

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e di altri prodotti della viticoltura. Essa persegue gli obiettivi seguenti: i) informare sulle misure che permettono di tenere conto delle istanze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo, ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti.

2.3. L'atto previsto dell'OIV

La prossima assemblea generale dell'OIV si terrà il 9 giugno 2023. In tale contesto e sulla base delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni del gruppo di esperti che si sono tenute da gennaio a marzo 2023, è prevedibile che l'assemblea generale esaminerà, in vista della loro adozione, le risoluzioni elencate di seguito, che producono effetti giuridici per il diritto dell'Unione:

- il progetto di risoluzione OENO-SCMA 20-666 che istituisce un nuovo metodo di analisi e il progetto di risoluzione OENO-SCMA 21-687 che modifica il metodo di analisi OIV-MA-AS313-20,
- il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-657 che sostituisce una pratica enologica esistente e il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-658 che ne istituisce una nuova.

Come per il passato, è prevedibile che l'ordine del giorno della riunione dell'assemblea generale dell'OIV cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni che produrranno effetti giuridici per il diritto dell'Unione. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

I progetti di risoluzione che saranno sottoposti al voto della prossima assemblea generale dell'OIV sono stati ampiamente discussi dagli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo. Tali risoluzioni contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo¹.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e di altri prodotti della viticoltura. All'OIV aderiscono attualmente 49 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell'Unione. L'UE non è membro dell'OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale di cui all'articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all'Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo.

A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV producono effetti giuridici per il diritto dell'Unione. La posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere pertanto adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale dei progetti di risoluzione previsti è collegato all'armonizzazione delle norme che disciplinano il settore e quindi all'attuazione della politica agricola comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto l'articolo 43 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua prossima assemblea generale del 9 giugno 2023, l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni che produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (2) L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del suo regolamento interno.
- (3) 20 Stati membri aderiscono all'OIV. Questi Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare queste risoluzioni nella prossima assemblea generale dell'OIV del 9 giugno 2023.
- (4) La posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere pertanto adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione⁴, alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.
- (6) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell'autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

- (7) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
- (8) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
- (9) Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 20-666 istituisce un nuovo metodo di analisi per i vini. Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 21-687 modifica il metodo di analisi utilizzato per la determinazione del tenore di acido sorbico, acido benzoico e acido salicilico nel vino mediante l'uso di cromatografia liquida ad alta prestazione. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (10) Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-657 sostituisce una pratica enologica esistente per il vino e il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-658 istituisce una nuova pratica per l'aceto di vino. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (11) I suddetti progetti di risoluzione dell'OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.
- (12) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV del 9 giugno 2023, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali progetti di risoluzione, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 9 giugno 2023 figura nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'OIV esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell'OIV, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.

2. A seguito del coordinamento e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri che aderiscono all'OIV, agendo congiuntamente a nome dell'Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*